

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1772/23 presentato da CARMELO LO MONTE testo di mercoledì 5 novembre 2008, seduta n.079

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge A.C. 1772: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario»;

considerato che:

l'articolo 2 del provvedimento reca una puntuale regolamentazione del «Fondo unico giustizia» già istituito dall'articolo 61, commi 23 e 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ove confluiscono le somme di denaro sequestrate nel corso dei procedimenti penali, quelle sequestrate per l'applicazione di misure di prevenzione previste dalla legislazione antimafia unite ai proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati sempre in base a tale legislazione e le somme derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative;

la criminalità organizzata, notoriamente più radicata ed operativa nelle regioni meridionali, rappresenta per quei territori un elemento di forte rallentamento dello sviluppo economico, al quale lo Stato deve porre rimedio;

lo Stato si farebbe complice di questo paradosso se, come del resto previsto dal comma 7 dell'articolo 2 del provvedimento, dovesse destinare i proventi derivanti dalla confisca dei beni alla mafia per finalità diverse a tutto vantaggio dell'intera collettività nazionale, e comunque anche di regioni diverse da quelle depredate dalla criminalità organizzata, invece di riversarli nell'economia legale del Mezzogiorno;

la normativa vigente in materia antimafia (legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni) prevede che i beni confiscati per reati di mafia siano devoluti allo Stato. Per i soli beni immobili si stabilisce che gli stessi possano essere mantenuti al patrimonio dello Stato, ovvero trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito o, ancora, al patrimonio della provincia o della regione;

attualmente, pertanto, beneficiario immediato dei provvedimenti di confisca degli immobili non è il contesto delle collettività locali direttamente danneggiate dal fenomeno criminale, ma lo Stato, salvo il successivo e solo eventuale trasferimento di alcuni immobili agli enti locali ricadenti nei territori ove sono state poste in essere le attività criminose sanzionate,

impegna il Governo

ad adottare iniziative legislative volte a prevedere che i beni confiscati alla criminalità organizzata, qualunque sia la loro natura, vengano assegnati in via prioritaria e prevalente alla regione nella quale è stata realizzata la condotta criminosa quale ristoro del danno subito ad opera delle organizzazioni mafiose e come strategia di contrasto alla criminalità, anche e soprattutto al fine di dare forte il segnale di controllo di quel territorio da parte dello Stato.

9/1772/23.Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli, Ruvolo, Siragusa, Berretta.